



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 72 DEL 15-10-2020

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in occasione dell'evento denominato "14^ tappa Conegliano-Valdobbiadene del 103° Giro d'Italia", che avrà luogo sabato 17 ottobre 2020.**

IL SINDACO

PREMESSO che RCS ha chiesto di poter organizzare, nell'ambito del 103° Giro d'Italia ciclistico, la 14^ tappa a cronometro Conegliano-Valdobbiadene – Prosecco superiore wine stage, la quale richiama un notevole numero di persone;

PRESO ATTO che in data 24.09.2020 si è tenuta una riunione organizzativa presso la Prefettura di Treviso, con lo scopo di avviare un dialogo con i soggetti pubblici e privati al fine di adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari affinché la gara sia svolta in piena sicurezza, anche mediante l'emissione delle ordinanze ritenute necessarie a livello locale;

RILEVATO CHE

- lo svolgimento di pubbliche manifestazioni potrebbe generare l'insorgere di problematiche di *safety* e di *security* e più in generale di sicurezza urbana, meritevoli di particolare attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati alla maggiore affluenza di persone;

ATTESA la necessità di garantire che la manifestazione programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale ed in particolare per la tutela della salute pubblica, oggi particolarmente vulnerabile a causa dell'emergenza sanitaria "Coronavirus";

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, in particolare l'art.1 *"1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"*;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

VISTO l'art.2 (*Sanzioni e controlli*) del citato decreto legge n. 33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il quale recita "1. *Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 19 del 2020. ...omississ... Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*";

VISTI il DPCM 26 aprile 2020 , il DPCM 11 giugno 2020;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 25 settembre 2020, n. 124 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTI il DPCM 7 agosto 2020, il DPCM 7 settembre 2020, il DPCM 13 Ottobre 2020;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute 1 agosto, 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che di fatto proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazioni dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

CONSIDERATO che sul territorio nazionale ma anche a livello locale, continua a registrarsi un trend in aumento della diffusività dei contagi, particolarmente significativo e pericoloso;

VISTO il Report definitivo di *Monitoraggio Fase 2* elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che in alcuni passi rileva come *un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico. La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto nell'ambito domiciliare. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico. La situazione descritta in questo report evidenzia importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l'opportunità delle ulteriori misure di prevenzione e controllo adottate dalle Regioni/PPAA e invitano ad essere pronti all'attivazione di ulteriori interventi in caso di peggioramento.*

RAVVISATO che, al fine di contenere il rischio crescente di maggiore diffusione dei contagi, si rende indispensabile adottare misure idonee per evitare ogni tipo di assembramento;

PRESO ATTO delle raccomandazioni del Prefetto impartite in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 6 ottobre 2020 e delle indicazioni operative illustrate nel Tavolo Tecnico convocato in Questura il 7 ottobre 2020;

VISTO il R.D. n. 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge n. 689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto legge n. 33 del 2020;

Ordinanza n. 72 del 15-10-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

In prossimità del percorso di gara, che si snoda nelle seguenti vie: Belvedere, dei Colli, Cao de Villa, San Francesco, dei Patrioti, del Sole, Callalta, Rui Stort, Castelletto, Fontana e Canal Nuovo, il divieto di bivacco, campeggio, pic-nic, iniziative pubbliche e private che possano favorire l'aggregazione di persone oltre i limiti numerici raccomandati dal DPCM in vigore.

AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 19 del 2020.

All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010) al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Telematico (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE CHE

La presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- ha efficacia esclusivamente dalle ore 12.00 del 15.10.2020 alle ore 18.00 del 17.10.2020;
- sia trasmessa a:

Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;

Questura di Treviso - gab.quest.tv@pecps.poliziadistato.it;

Commissariato di P.S. di Conegliano - comm.conegliano.tv@pecps.poliziadistato.it;

Comando Stazione Carabinieri di Col San Martino - ttv25612@pec.carabinieri.it;

Compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano - tv1100000p@pec.gdf.it

Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso - com.treviso@cert.vigilfuoco.it.

Il Sindaco

F.to Dott. PERENCIN MATTIA

Ordinanza n. 72 del 15-10-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it